Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

ORIGINALE

Delibera N. **181**
del **30/11/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di Novembre alle ore 14:30 presso la sede municipale si è riunita la Giunta Comunale.

NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	COLLEG.
BARBIERATO FEDERICO	Sindaco	X		
POZZA FRANCESCO	Vice Sindaco	X		
BERTO ERMANNO	Assessore	X		
BANO GIAN PIETRO	Assessore	X		
GALLOCCHIO VIRGINIA	Assessore	X		
ALLOCCA MICHELA	Assessore	X		

Assiste alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n.23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
- il medesimo art. 4 comma 3 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14.3.2011, n.23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento di attuazione, il Comune di Abano Terme con deliberazione Consiliare n. 86 del 28.11.2012 ha istituito l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento, successivamente modificato ed integrato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2021;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 164 del 10.12.2012, n. 40/2014, n. 25/2015, n. 100/2016, di C.S. n. 18/2017, n. 115/2017, n. 39/2018, n. 36/2019, n. 232/2019, n. 15/2021, n. 8 del 14.01.2022 e n. ** del *** sono state approvate le tariffe per gli anni da 2013 al 2023;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'art. 2 del regolamento comunale, presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del comune di Abano Terme, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi;
- ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'art. 4 del regolamento comunale, la misura tariffaria è stata determinata in ottemperanza al principio di gradualità dell'imposta in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime;

EVIDENZIATO CHE:

- le tariffe dell'imposta di soggiorno sono rimaste invariate dal 1 maggio 2014, ma dopo il periodo del Covid e il distanziamento seguito alla pandemia si è intravvista l'opportunità di rilanciare e valorizzare la proposta turistica del territorio potenziando le finalità di cura degli interessi e di promozione dello sviluppo locale volute dall'art. 3 Tuel (D.lgs. 267/2000);

- la realizzazione di proposte culturali, sportive e di svago con rilevanza turistica hanno subito un considerevole incremento dei costi a causa della congiuntura economica e dell'incremento dei prezzi dei consumi intermedi che ancora sta coinvolgendo l'economia nazionale e locale;

- nel periodo considerato dal bilancio di previsione 2024/2026 è prevista la costituzione della fondazione di partecipazione della Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD Terme Colli, che richiederà nuovi investimenti per il suo funzionamento e per la materiale gestione dei progetti ad essa affidati;

DATO ATTO che si sono svolti incontri con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio al fine di illustrare le modifiche tariffarie che si intendono apportare all'imposta di soggiorno e che si è informato l'organismo di gestione della destinazione turistica OGD;

RITENUTO opportuno determinare con decorrenza dal 01.02.2024 le seguenti misure tariffarie che si riassumono nella tabella sotto riportata:

Strutture ricettive alberghiere Art. 22-23 L.R.V. 33/2002	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi
Cinque stelle e superiori	€ 4,00
Quattro stelle	€ 3,00
Tre stelle	€ 2,00
Due stelle	€ 1,50
Una stella	€ 1,50
Strutture ricettive extralberghiere Art. 25 L.R.V. 33/2002	**Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi**
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	€ 1,50
Strutture ricettive – residence	€ 1,50
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico	€ 1,50
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast	€ 1,50
Esercizi di affittacamere	€ 1,50
Case religiose di ospitalità	€ 1,50
Foresterie per turisti	€ 1,50
Case per ferie	€ 1,50
Altre strutture ricettive extralberghiere	€ 1,50

Strutture ricettive alberghiere Art. 24 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi
Alberghi o Hotel - Albergo diffuso	
Cinque stelle e cinque stelle lusso	€ 4,00
Quattro stelle e superiori	€ 3,00
Tre stelle e tre stelle superiori	€ 2,00
Due stelle	€ 1,50
Una stella	€ 1,50

Villaggio albergo	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi

Quattro stelle	€ 3,00
Tre stelle	€ 2,00
Due stelle	€ 1,50

Residenze turistico - Alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi
Quattro stelle	€ 3,00
Tre stelle	€ 2,00
Due stelle	€ 1,50

Strutture ricettive all'aperto Art. 26 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013	Classificazione	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi
Campeggi	1 stella	€ 1,50
	2 stelle	€ 1,50
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 1,50
	5 stelle	€ 1,50
Villaggi Turistici	2 stelle	€ 1,50
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 1,50
	5 stelle	€ 1,50
Strutture ricettive complementari Art. 27 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013	Classificazione	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi
Alloggi Turistici (Affittacamere-Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali, Country house, Foresterie per turisti)	2 leoni	€ 1,50
	3 leoni	€ 1,50
	4 leoni	€ 1,50
	5 leoni	€ 1,50
Case per Vacanze (Case per ferie, Centri vacanze	2 leoni	€ 1,50
	3 leoni	€ 1,50

per ragazzi, Ostelli per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi, Foresterie per turisti)	4 leoni	€ 1,50
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (Residence, Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate)	2 leoni	€ 1,50
	3 leoni	€ 1,50
	4 leoni	€ 1,50
	5 leoni	€ 1,50
Bed & Breakfast (Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast)	2 leoni	€ 1,50
	3 leoni	€ 1,50
	4 leoni	€ 1,50
	5 leoni	€ 1,50

Locazione Turistiche Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 e L.R. Veneto n. 45 del 30.12.2014	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi
Locazioni Turistiche Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti Incluse Locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017	€ 1,50

Attività agrituristiche L.R. Veneto n. 28 del 10.08.2012 e n. 35 del 24.12.2013	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi
Attività agrituristiche	€ 1,50

Attività agrituristiche D.G.R. 1423 del 02.10.2018	Classificazione	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi
Attività Agrituristiche	1 girasole	€ 1,50
	2 girasoli	€ 1,50
	3 girasoli	€ 1,50
	4 girasoli	€ 1,50

	5 girasoli	€ 1,50

RITENUTO infine di stabilire che ad eventuali strutture classificate in tipologie diverse da quelle precedentemente elencate si applichi la misura di tariffa di euro 1,50 per persona per pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi equiparandole alla classificazione delle strutture ad una e due stelle;

CONFERMATO che le nuove tariffe così come formulate rispettano i criteri di gradualità dell'imposta in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime come stabilito dal dettato normativo;

PRESO atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., rientra nelle competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote e delle tariffe la cui definizione rimane nella competenza residuale della Giunta Comunale;

DATO ATTO che l'art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, mediante due separate votazioni, di cui una in merito all'atto e l'altra per conferire allo stesso l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di approvare, con decorrenza dal 01.02.2024, le misure dell'imposta di soggiorno indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione dello schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
4. di dare, infine, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 introdotto dal D.L. 34/2019, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno […] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale".

DOPO DI CHE DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile il presente provvedimento riconoscendone l'urgenza in quanto atto propedeutico all'adozione dello schema del bilancio di previsione 2024/2026.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 181 DEL 30/11/2023

CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica;

Data, 30.11.2023 SETTORE SERVIZ FINANZIARI E ALLA PERSONA\SOCIA

Rossella MENIN

- in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

Data, 30.11.2023 IL DIRIGENTE

Rossella MENIN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
FEDERICO BARBIERATO	*DOTT. FULVIO BRINDISI*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).